

## I.

### Il fenomeno della servitù domestica

Sommario: 1. La manifestazione sociologica; - 2. Il fenomeno tra sociologia e diritto; - a. Il lavoro domestico: da condizione a professione; - b. Le lacune degli ordinamenti interni; - c. Le associazioni di lavoratori domestici e le associazioni femministe; - 3. Perché studiare la servitù domestica?; - a. La vastissima portata del fenomeno; - b. Un approccio interdisciplinare; - 4. Obiettivi e piano di lavoro.

#### *1. La manifestazione sociologica*

Si contano nel mondo circa 67,1 milioni di lavoratori domestici, di cui circa 11,5 milioni (ovvero il 17.2%) di questi sono migranti<sup>1</sup>. Un fenomeno, quello della servitù domestica, tanto diffuso quanto problematico, che offre diversi spunti di riflessione.

È necessario considerare, in prima approssimazione, chi siano i lavoratori domestici: si tratta di persone che svolgono o prendono cura di bambini, anziani, disabili<sup>2</sup>, si occupano dell'ordine e della pulizia della casa, svolgono mansioni di cucina, si occupano del bucato e, talvolta, quando loro concesso, della spesa, di giardinaggio e della guida di veicoli.

---

<sup>1</sup> ILO report on "Global estimates on migrant workers", 2015, [http://www.ilo.org/wcm5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---migrant/documents/briefingnote/wcms\\_490162.pdf](http://www.ilo.org/wcm5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/briefingnote/wcms_490162.pdf) (consultato il 21/04/2018).

<sup>2</sup> S. WOOLMAN, M. BISHOP, "Down on the farm and barefoot in the kitchen: farm labour and domestic labour as forms of servitude" in *Development Southern Africa* Vol. 24, No. 4, 2007, pp. 595-606.

Essi possono lavorare sia full-time che part-time; possono essere assunti da un singolo *household* o da più datori di lavoro, possono risiedere assieme all'*householder* (*live-in worker*) oppure, più raramente, possono risiedere altrove (*live-out worker*).<sup>3</sup>

È immediatamente intuibile la difficoltà della posizione dei lavoratori domestici: sovente infatti, sono esposti a sfruttamento tanto economico quanto psicofisico. Mal pagati, con un orario di lavoro estenuante, non godono del giorno di riposo settimanale, e spesso subiscono violenze fisiche, ricatti psicologici, abusi sessuali e restrizioni della libertà di movimento.<sup>4</sup>

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si è a lungo occupata del lavoro servile, e, nel 2015, ha elaborato un rapporto che ha l'obiettivo di fornire dei dati statistici che permettono di approfondire il fenomeno, in particolare, con riferimento ai *migrant domestic workers*. Questo studio è stato lungo e complesso, poiché proprio la raccolta dei dati nel settore non è affatto priva di ostacoli, considerato che i lavoratori quasi sempre vengono assunti senza alcun contratto e senza nessuna tutela. Ovviamente le difficoltà della ricerca aumentano quando si devono reperire dati in merito lavoratori migranti: essi infatti spesso sono anche irregolari, o sprovvisti di documenti nel paese in cui prestano il loro servizio.

Con specifico riguardo ai migranti, è risultato che il lavoro domestico costituisce il 7,7% dell'offerta di lavoro, e divide i circa 11,5 milioni di lavoratori tra le loro mete di approdo: poco più di metà dei migranti nel settore domestico opera tra Stati Arabi, Nord America ed Europa.<sup>5</sup> Non solo: è da precisare che, in molte regioni del mondo, la maggior parte dei lavoratori domestici sono proprio migranti: ed è questo il caso degli Stati Arabi (83%), ma anche del Nord America (70.8%) e dell'Europa (56.8%). Tanto in Nord America quanto in Europa, la

---

<sup>3</sup> [http://www.ilo.org/global/docs/WCMS\\_209773/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang--en/index.htm) (consultato il 26/04/2010)

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> Cfr. nota 1

domanda per il lavoro domestico è aumentata negli ultimi trent'anni, così come la presenza di migranti nel settore.<sup>6</sup>

Da ultimo, il più significativo dato in merito ai lavoratori domestici riguarda il genere: è un settore dominato da donne, che rappresentano l'81% dei lavoratori domestici non migranti, e il 73% di quelli migranti.<sup>7</sup> Il fatto che la percentuale femminile di lavoratrici migranti sia inferiore a quella delle lavoratrici non migranti indica che il lavoro domestico rappresenta spesso il primo approdo per i migranti, anche uomini, nel mercato del lavoro nel paese di destinazione, in particolare negli stati dove le politiche di ingresso e i permessi di soggiorno per il lavoro domestico sono più favorevoli.

Il caso dell'Italia in proposito è esemplare: i lavoratori migranti hanno beneficiato di tre regolarizzazioni di massa, nel 2002, nel 2009 e nel 2012, e in ognuna di queste, circa l'85% delle domande riguardava lavoratori domestici e badanti.<sup>8</sup> Prime esperienze di lavoro nel paese di destinazione per uomini e donne, dunque, ma spesso impiego definitivo solo per queste ultime, che hanno molte più difficoltà ad uscire dal settore. Questo il quadro generale più recente del fenomeno; nel paragrafo successivo verranno analizzati innanzitutto i fattori che hanno comportato l'aumento dell'offerta di lavoro per domestici nei paesi che sono anche destinazioni di migranti, verranno poi esaminati gli strumenti normativi che l'ordinamento internazionale ha emanato per regolare un fenomeno che possiede un alto tasso di transnazionalità, e, da ultimo, verrà approfondita la questione, piuttosto recente, delle organizzazioni dei lavoratori e le lavoratrici domestiche per far valere i propri diritti.

---

<sup>6</sup> *Ibidem*

<sup>7</sup> *Ibidem*

<sup>8</sup> E. CASTAGNONE, E. SALIS, V. PREMAZZI, "Promoting Integration for Migrant Domestic Workers in Italy" (FIERI), ILO, Ginevra, 2013, pp.15-20.

## 2. Il fenomeno tra sociologia e diritto

### a. Il lavoro domestico: da condizione a professione.

Il rapporto di dipendenza fra il lavoratore e l'*household* pone il primo in una condizione servile. Questa disparità tra "servo e padrone" si è a lungo riflettuta in un'asimmetria di diritti nella sfera pubblica, condizionando, per esempio, la moderna categoria di cittadinanza, da cui i servi domestici sono stati a lungo esclusi.<sup>9</sup> Ancora, tutte le costituzioni ottocentesche che si ispiravano agli ideali giacobini, in gran parte dell'Europa continentale, esclusero i domestici anche dal suffragio, poiché in una società basata sui valori di libertà e indipendenza del cittadino, chi accettava volontariamente la dipendenza da un padrone non pareva possedere l'autonomia necessaria per esercitare il proprio diritto di voto.<sup>10</sup>

Tutto ciò accadeva in società profondamente patriarcali, in cui i diritti civili e politici erano riconosciuti solo ai maschi adulti indipendenti; erano così esclusi sia gli uomini servi, ma anche le donne che, quando serve, erano per così dire, doppiamente escluse.<sup>11</sup>

A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, alcuni degli impieghi domestici tendevano a scomparire convertendosi in professioni (si pensi al maestro privato o allo staffiere), e si cominciò a considerare come lavoro domestico solo quello svolto, gratuitamente, da madri e mogli, faticando a considerare questo come "vero" lavoro, in un'epoca in cui tra l'altro, il lavoro cominciava ad essere la fonte dei diritti del cittadino<sup>12</sup>; e a tal proposito si consideri come punto di approdo l'art.1 della Costituzione Italiana.

---

<sup>9</sup> R. SARTI (a cura di), *Lavoro domestico e di cura: quali diritti?* Ediesse, Roma, 2010, pp.121-131.

<sup>10</sup> *Ibidem.*

<sup>11</sup> *Ibidem.*

<sup>12</sup> *Ibidem.*

L'obiettivo da raggiungere era quello di una società che considerasse il lavoro domestico come una vera e propria professione e i domestici e le domestiche come "normali lavoratori".

Questo traguardo è, anche alla luce dell'esperienza attuale, pressoché utopico: il lavoro domestico è svolto di solito da lavoratori che si trovano in una condizione di debolezza sul mercato del lavoro, come le donne, ma anche e soprattutto dagli stranieri. A questi ultimi il lavoro domestico offre oltre all'opportunità di ottenere un, seppur minimo, reddito, anche quella di entrare legalmente oppure di regolarizzare il proprio status nel paese di destinazione.<sup>13</sup> Non solo, si tenga anche presente che per i *live-in workers* vengono meno spese importanti come quelle legate all'alloggio, che viene fornito dal datore di lavoro.

È intuibile quindi che la posizione dello straniero, o della straniera, diventa facilmente sfruttabile da parte del privato datore di lavoro: immaginandosi un futuro di legalità nel paese in cui arrivano, essi patiscono lo sradicamento dal proprio territorio d'origine per fuggire dall'oppressione ma finiscono inconsapevolmente in un nuovo vortice di subordinazione e sottomissione.

#### b. Le lacune degli ordinamenti interni

Negli stati di destinazione dei migranti la popolazione invecchia, aumenta la necessità di badanti, e gli impegni quotidiani, lavorativi e non, delle famiglie, crea un aumento del bisogno di qualcuno che si occupi della gestione della casa e degli eventuali figli.

È così facile intuire che l'aumento delle migrazioni, e l'inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro domestico dei paesi di destinazione, crea notevoli difficoltà, per gli ordinamenti interni, nella regolamentazione del settore, che già dal principio, spesso non hanno saputo gestire le ondate migratorie. Non solo, è

---

<sup>13</sup> *Ibidem.*

necessario tener presente che il lavoro domestico è un settore gestito tra privati, con un livello di coinvolgimento personale molto alto, che ontologicamente è difficile da collocare nell'ambito delle normali relazioni di lavoro.

Esemplare, a tal riguardo, è proprio il caso italiano, in cui il settore del lavoro domestico risulta regolato sin dal 1958, con la legge n. 339, che ha riconosciuto diritti importanti per i lavoratori domestici, come per esempio l'istituzione di un CCNL, e ha garantito ai lavoratori domestici ulteriori diritti, pur tuttavia permanendo, a differenza degli altri lavoratori, il problema di una equa retribuzione. Dopo il primo contratto collettivo del 1974, che stabiliva come orario massimo giornaliero di lavoro 11 ore, e come orario massimo settimanale 66 ore, il CCNL dei lavoratori domestici è rimasto invariato fino agli anni 2000. Si sono abbassati gli orari massimi di lavoro, si è cominciato a tenere conto anche dei *live-in workers*, riducendo a 40 ore massime settimanali il loro orario di lavoro, ma nulla è stato fatto nell'ambito del diritto alla salute: né sul fronte della maternità, né sul fronte della malattia, né sul fronte della sicurezza del lavoratore.<sup>14</sup> L'offerta di lavoro domestico continuava a crescere, in particolare cresceva il bisogno delle c.d. "badanti", e la domanda proveniva sempre di più da donne immigrate, e per questo sono state adottate in merito alcune misure da parte delle regioni e degli enti locali, come per esempio gli assegni di accompagnamento o di cura, dei corsi specifici di formazione o anche degli sportelli di collocamento *ad hoc* per facilitare gli abbinamenti tra famiglie ospitanti e lavoratrici.<sup>15</sup> Poche e specifiche migliorie che non sono riuscite però a dare una regolamentazione effettiva ed unitaria ad un settore così vulnerabile.

Lo stesso dicasi del Portogallo, non a caso un altro esempio proveniente da un paese del Mediterraneo che dopo la decolonizzazione ha assistito all'ingresso di emigrati da Capo Verde, dall'Angola, dalla Guinea-Bissau e da Sao Tomè, per i quali il servizio domestico era il modo più facile per entrare nel mercato del

---

<sup>14</sup> E. CASTAGNONE, E. SALIS, V. PREMAZZI, *"Promoting Integration for Migrant Domestic Workers in Italy"* (FIERI), ILO, Ginevra, 2013, pp. 8-11.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

lavoro senza competenze ed eventualmente per regolarizzarsi. La legislazione del settore, quindi, risale al 1980, con importanti modifiche negli anni '90: il decreto legge 235/1992 ha stabilito per i datori di lavoro alcune condizioni da garantire per assumere lavoratori domestici, come la specificazione delle mansioni, il compenso minimo compreso dei bonus, come quello di Natale, l'orario massimo, etc. Non solo; questo decreto stabiliva anche che non fosse necessaria la forma scritta di questo contratto per la sua efficacia, salvi i casi del lavoratore a termine oppure del lavoratore che abbia bisogno dei documenti per il soggiorno, che avrebbe dovuto provare il proprio contratto per la regolarizzazione.<sup>16</sup> A differenza dell'Italia, il settore qui sembra regolato in tutti i suoi aspetti, ma tale regolamentazione rimane fallace nell'applicazione, per diversi ordini di fattori: da un lato, la percezione da parte dei migranti che vi sia indulgenza da parte dello stato riguardo al lavoro illegale, percezione che porta i migranti già irregolari, che lavorano in nero, a non pretendere il rispetto dei propri diritti, d'altro lato la scarsità dei controlli da parte degli ispettori dello stato<sup>17</sup>, che permettono il dilagare dell'irregolarità.

Due esempi su tutti, a dimostrazione di quanto sia difficile per gli ordinamenti interni creare una disciplina unitaria e soprattutto efficace sul piano pratico per un settore così fragile perché troppo esposto all'arbitrio dei privati.

A questo quadro si aggiunga una nota di non secondaria importanza, che concerne l'azione del legislatore. Nonostante la consapevolezza che una buona regolarizzazione del fenomeno del lavoro domestico non può prescindere da una politica di gestione dell'immigrazione attenta e puntuale, spesso si trova ad agire in virtù di ben precise scelte politiche: pur di non prendere una posizione contraria all'opinione pubblica prevalente, vengono fatte scelte avventate, di compromesso o, ancora più di frequente, di inerzia.

---

<sup>16</sup> F. SULEMAN, "The employment relationships in an (almost) structureless labour market: the case of domestic work" in *Cambridge Journal of Economics*, n.39, 2015, pp. 733-750.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

c. Le associazioni dei lavoratori domestici e le associazioni femministe.

È già emersa, anche nell'ottica dell'ordinamento internazionale, l'importanza che le associazioni di lavoratori domestici e le ONG rivestono per la corretta applicazione degli standard internazionali.

Le ragioni del successo delle associazioni, e di una così vasta fruizione dei diritti collettivi da parte dei lavoratori domestici, in particolare da quelli migranti, dipendono da diversi fattori: intanto molti lavoratori provengono da paesi che già sono stati o sono tutt'ora teatri di forti movimenti sociali, o hanno una lunga tradizione di lotte proletarie, inoltre le condizioni dell'impiego, in un contesto di segregazione sociale e spesso fisica, costringono i lavoratori a rompere il silenzio, e quando possibile, fuggire dalla casa in cui lavorano, e intessere relazioni con persone nella stessa condizione, bisogno ancora più rafforzato tra donne.<sup>18</sup> Specialmente per i *live in-workers*, che non hanno controllo né sui propri spazi, né sui tempi di lavoro, lasciare anche temporaneamente la casa dei datori di lavoro e condividere i propri problemi è una questione di sopravvivenza<sup>19</sup>.

Questi fattori quindi, spiegano il successo della "resistenza organizzata" (Federici) dei lavoratori e delle lavoratrici domestiche, nonostante la posizione debole dei soggetti coinvolti.

Nel contesto di questa categoria, l'associazionismo ha visto una graduale evoluzione: all'inizio si riscontra una tendenza ad organizzarsi in gruppi della stessa etnia o della stessa cultura, ma poi questi piccoli movimenti sono diventati movimenti multinazionali che hanno saputo organizzare anche manifestazioni per portare i temi dei lavoratori domestici all'attenzione della politica, grazie anche all'intervento delle nuove tecnologie, che hanno permesso la diffusione

---

<sup>18</sup> S. FEDERICI, "Migrant domestic workers and the international production and circulation of feminist knowledge and organization" in *Working USA: the Journal of Labour and Society*, vol.19, 2016, pp. 9-23.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

informale di notizie soprattutto riguardo le leggi degli stati sia in materia di lavoro che in materia di immigrazione

Un obiettivo importante è stato raggiunto, ad esempio, dal gruppo dei *Domestic Workers United*, la più grande associazione di lavoratori domestici, con sede a New York<sup>20</sup>, che ha combattuto per sei anni, con la campagna “Up from Slavery”, e ha ottenuto la stesura del *DW Bill of Rights*<sup>21</sup>, una legge promossa dal Senato dello Stato di New York che stabilisce per la prima volta delle condizioni eque per i lavoratori domestici, ed è redatta in tutte le lingue dei migranti in entrata per diffonderne al massimo la portata.

Molte associazioni come questa esistono in tutto il mondo, dalla SEDOAC di Madrid, *Servicio Domestico Activo*, fondata nel 2006<sup>22</sup>, oppure UMDW *United Migrant Domestic Workers*, in Olanda, fondata nel 2006<sup>23</sup>, e perseguono alcuni obiettivi ben definiti: informare i lavoratori dei propri diritti in quanto lavoratori domestici, informarli in merito alle leggi del paese in cui lavorano e portare il problema del lavoro domestico all’attenzione della politica dello stato.

Fondamentale per le battaglie delle associazioni di lavoratori è il ruolo delle ONG, che, grazie all’autorevolezza guadagnata nel corso degli anni, contribuiscono agli studi sul tema del lavoro domestico e sono gli interlocutori prediletti dai governi e dalle organizzazioni internazionali per informarsi sul fenomeno e per accoglierne le richieste, e da ultimo contribuiscono all’accesso alla giustizia dei singoli lavoratori, mediante sia formazione, sia supporto economico e rappresentanza legale.

Uno spazio specifico riguarda la letteratura femminista in merito al settore domestico.

---

<sup>20</sup> Per consultare il sito web dell’associazione, guardarne le missioni, aderire alle campagne, cfr. <http://www.domesticworkersunited.org/index.php/en/> (consultato in data 04/05/2018).

<sup>21</sup> Per consultare il testo della legge *DW Bill of Rights*, cfr. <https://labor.ny.gov/legal/domestic-workers-bill-of-rights.shtm> (consultato in data 04/05/2018).

<sup>22</sup> Per consultare il sito web dell’associazione SEDOAC, cfr. <http://serviciodomesticoactivo.blogspot.it/> (consultato in data 04/05/2018).

<sup>23</sup> Per consultare il sito web dell’associazione DMWU, cfr. <http://www.wiego.org/content/united-migrant-domestic-workers-netherlands-umdw-nl> (consultato in data 04/05/2018).

Come si è già anticipato, il lavoro domestico è un settore a prevalenza femminile, che comporta una sorta di “doppia discriminazione” per la lavoratrice domestica: sia in quanto “serva”, sia in quanto donna.

La letteratura femminista degli ultimi trent’anni è costellata da un elevatissimo numero di studi che si concentrano sul ruolo della donna nel lavoro domestico, studiano i numeri e le rotte delle migrazioni specificamente femminili, analizzano gli abusi subiti dalle donne, e comparano il rapporto tra tutele sul luogo di lavoro ed etnia del lavoratore<sup>24</sup>.

Da questi studi emerge un’ipocrisia di fondo nel settore: alla donna, considerata dai datori di lavoro portatrice di antiche tradizioni, di competenze nell’ambito domestico innate o imparate da generazioni e *factotum* dell’economia domestica, tanto elogiata quanto richiesta proprio in virtù del suo genere, non viene riconosciuto alcun valore; anzi se possibile il suo lavoro viene calpestato, mediante non solo pessime condizioni di lavoro ma anche mediante abusi fisici e psicologici. Sembrerebbe che la lavoratrice sia tenuta a fare per altri quello che già fa gratuitamente per la propria casa: e se può farlo gratuitamente per qualcuno, potrebbe farlo con qualche spicciolo in più anche per qualcun altro.

Questo stereotipo sulla lavoratrice domestica, mischiato alla realtà di violenza, è il punto di contatto tra le associazioni di lavoratori domestici e le organizzazioni femministe: per quanto nessuno dei due fronti stia cercando in maniera diretta di perseguire tale obiettivo, le loro comunanze di ideali potrebbero portare ad una nuova concezione del lavoro domestico, come una “normale professione”, che esca fuori dai margini degradati della società.<sup>25</sup> Ancorché questo possa essere un punto di contatto tra i due fronti associazionisti, non c’è sempre comunanza di ideali o di azioni tra di loro. Le associazioni delle lavoratrici domestiche infatti, al contrario di quelle puramente femministe, non hanno come obiettivo quello

---

<sup>24</sup> Un esempio di questi studi è R.S. PARREÑAS, “*Servants of Globalization: women, migration, and domestic work*” in *Canadian Journal of Sociology*, vol.108, n.4, 2003, pp. 559 – 562.

<sup>25</sup> Cfr. S. FEDERICI, “*Migrant domestic workers and the international production and circulation of feminist knowledge and organization*” in *Working USA: The Journal of Labour and Society*, vol. 19, 2016, pp. 9 – 23.

della “*sisterhood*”, e ciò è più che comprensibile: è difficile considerare sorella la datrice di lavoro, talvolta una sfruttatrice. Per converso, anche il supporto delle associazioni femministe a quelle delle lavoratrici è stato ambivalente: infatti la presenza di così tante lavoratrici domestiche, in particolare migranti, incarna la sconfitta delle femministe nella gestione del fenomeno del lavoro domestico poiché spesso esso è solo la porta di ingresso di queste donne nel lavoro forzato.<sup>26</sup> Le femministe hanno infatti posto come priorità delle loro campagne l’inserimento delle donne nei settori in cui gli occupati sono per lo più uomini, e la parità di condizioni in queste mansioni; non hanno mai forzato gli Stati ad assumere specifiche responsabilità anche per le “*care workers*”, che continuano ad essere prevalentemente donne.<sup>27</sup>

Quindi, per quanto i due fronti possano unirsi in alcune campagne, quello che manca all’agenda femminista è la concezione delle lavoratrici domestiche come alleate nella lotta contro la servitù domestica; manca l’unione fra le lavoratrici retribuite e le donne sfruttate nel settore, al fine di sovvertire le relazioni di lavoro tuttora dominanti.

A fronte di tutto ciò, come nota conclusiva, è necessario tener presente, a prescindere che si tratti di uomini o di donne, che non è solo il lavoratore ad aver bisogno dell’impiego, e quindi di un offerente; ma, mai come nel caso del “*care work*”, è proprio il datore di lavoro ad aver bisogno di un lavoratore, di qualcuno che si prenda cura, appunto, della sua casa, dei suoi anziani, dei suoi bambini.

Nonostante la fluidità del mercato domestico attuale, considerata l’amplissima domanda di lavoro, e il facile “rimpiazzo” rinvenibile soprattutto quando vengono coinvolti i migranti, la battaglia che, a mio avviso, le associazioni dei lavoratori domestici devono continuare a combattere riguarda proprio il fatto che i loro membri devono esaudire diversi bisogni quotidiani dei datori di lavoro; perciò è richiesto che si tratti di professionisti, al pari degli altri, che siano ancora

---

<sup>26</sup> *Ibidem.*

<sup>27</sup> *Ibidem.*

più affidabili degli altri (soprattutto quando devono vivere nella casa del datore), e che sappiano fare il proprio lavoro. Solo questa considerazione porterà ad applicare nella prassi quotidiana dei lavoratori le condizioni che in alcuni stati, come l'Italia, sono sancite solo sulla carta: equo compenso, giorni di riposo, previdenza. Tutto ciò è ancora più valido se si considera quanto detto sopra sullo stereotipo delle donne che portano con sé le abilità innate del focolare: la tipica immagine della *nanny*, che dopo tanti anni vive ancora nella dependance dei suoi datori di lavoro, non si può costruire su uno strato di sfruttamento e schiavitù.

### 3. Perché studiare la servitù domestica?

#### a. La vastissima portata del fenomeno

L'importanza di analizzare il lavoro domestico nel suo insieme è innanzitutto data dalla portata del fenomeno che, come si è detto, è diffuso su scala mondiale, e molto eterogeneo. Può essere analizzato, a livello sociologico, sotto diversi aspetti: dal punto di vista della lotta di genere, da quello della lotta di classe, da quello del razzismo. Tre aspetti che si trovano concentrati per esempio in una badante rumena, o in una colf filippina.

Il fenomeno è tanto vasto su scala mondiale, quanto presente nel più piccolo sprazzo di quotidiano, e conoscibile ad ognuno di noi.

Quello che andremo a fare ovviamente non sarà un'analisi sociologica, né avrà una prospettiva *bottom up*, ma sarà uno studio giuridico, con una prospettiva che verterà sulla regolamentazione internazionale del lavoro domestico, le misure adottate affinché non sconfini in schiavitù, con particolare attenzione alla giurisprudenza dei c.d. *monitoring bodies*: l'obiettivo della trattazione è infatti l'analisi della servitù domestica nel sistema della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo (CEDU), e nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (da ora, Corte).

Per il giurista è peraltro fondamentale capire la portata e lo sviluppo del fenomeno, per ben interpretare, in un'ottica evolutiva, le norme preesistenti.

#### b. Un approccio interdisciplinare.

Non solo un fenomeno diffuso su scala mondiale, dunque, ma un fenomeno che interseca diverse discipline del diritto: il diritto del lavoro, eventualmente il diritto penale, il diritto dell'immigrazione, e mai come negli ultimi anni il diritto internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani: parlare di

lavoratori domestici migranti infatti vuol dire prestare maggiore attenzione al tema della proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Il lavoro domestico, la tratta e la schiavitù, sono tre temi intimamente collegati: la posizione dei lavoratori domestici è molto debole, e facilmente soggetta ad abusi, e tutto ciò emergerà, talvolta anche troppo dettagliatamente, nelle storie che stanno dietro ai casi che verranno analizzati.

#### 4. *Obiettivi e piano di lavoro*

La Corte ha deciso diversi casi relativi al lavoro domestico, in particolare con riferimento alle violazioni dell'articolo 4 CEDU, articolo che proibisce la schiavitù e il lavoro forzato. L'interpretazione di tale articolo da parte della Corte è interessante per due ordini di fattori: tiene in considerazione il contesto storico sociale e culturale in cui l'interpretazione viene svolta (interpretazione evolutiva), e inserisce la Convenzione nel sistema giuridico internazionale complessivamente inteso (dottrina del *vacuum*). Così, in tutti i casi che riguardano il lavoro domestico, per confermare o negare che si trattasse di "servitù domestica", e quindi di condotte che limitano o negano libertà fondamentali dell'individuo, la Corte ha preso in considerazione molti degli indicatori che derivano da altre fonti internazionali, si pensi alle fonti delle Nazioni Unite, o più specificamente dell'OIL.

Prima di entrare nel vivo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è indispensabile trattare le fonti internazionali che riguardano il tema del lavoro domestico, ma anche le fonti internazionali che riguardano il tema dell'abolizione della schiavitù e del lavoro forzato, proprio perché molto spesso queste fonti stabiliscono dei parametri a cui la Corte fa riferimento nello stabilire se un rapporto di lavoro domestico costituisca o no una fattispecie di servitù domestica.

L'exkursus sul quadro internazionale andrà dal generale al particolare, considerando dapprima le fonti internazionali sul tema delle Nazioni Unite e dell'OIL, poi le fonti internazionali di macroregioni: quelle del continente americano, quelle del continente africano e infine quelle europee diverse dalla CEDU.

Il cuore della trattazione, come anticipato, verterà sull'articolo 4 della CEDU e sulla relativa giurisprudenza in materia di servitù domestica, esaminando singolarmente i casi che la Corte ha conosciuto: il *leading case*, *Siliadin v. Francia*, il caso *C.N. v. UK*, il caso *C.N. e V. v. Francia* e il caso *J. E altri v. Austria*. Tutti casi

tanto interessanti dal punto di vista giuridico quanto strazianti dal punto di vista umano, che hanno concentrato l'attenzione della Corte sull'interpretazione dell'articolo 4, includendo in esso le cosiddette forme "moderne" di schiavitù, come la servitù domestica e la tratta di esseri umani, e sull'enumerazione e la specificazione sempre più dettagliata degli obblighi per gli stati che derivano dall'articolo 4 della CEDU.

Nelle conclusioni cercherò di precisare la nozione di servitù domestica così come emerge dalla giurisprudenza della Corte, che ormai la considera una fattispecie autonoma rispetto a quelle proibite dalla lettera dell'articolo 4 CEDU. Si analizzeranno prima le differenze tra la fattispecie di servitù con la schiavitù e il lavoro forzato, e dopo gli elementi specifici che invece costituiscono la servitù domestica.